

OSSERVATORIO SUI TRUST

*a cura dell'Associazione Il trust in Italia*

# **La trascrizione effettuata con riserva dal Conservatore dei registri immobiliari dell'atto istitutivo di trust autodichiarato - Aspetti notarili**

---

GIUSEPPA MARIA PULVIRENTI

---

### Reclamo avverso trascrizione - Trascrizione con riserva di atto costitutivo di trust autodichiarato

*Il trust autodichiarato è ammissibile in Italia in virtù della ratifica della Convenzione de L'Aja anche alla luce della presenza nell'ordinamento italiano di figure affini quali i vincoli di destinazione previsti dall'art. 2645-ter del Codice civile, i quali, al pari del trust auto-dichiarato, non prevedono né la bilateralità dell'atto di istituzione, né tantomeno la destinazione "traslativa". Il trust autodichiarato stipulato in Svizzera non necessita, ai fini della trascrizione in Italia, di legalizzazione, ma solo dell'apposizione dell'apostille, in forza della ratifica da parte di Svizzera e Italia della Convenzione de L'Aja del 1961. L'atto istitutivo di trust autodichiarato avente a oggetto beni immobili può essere trascritto "a favore" e "contro" il disponente.*

*Tribunale di Catanzaro, sez. I, 5 aprile 2023*

---

### Introduzione del caso

La decisione del Tribunale ordinario di Catanzaro 5 aprile 2023, oggetto del presente contributo trae origine dal reclamo *ex artt. 2674-bis* Codice civile e *113-ter* disp. att. cod. civ. avverso la trascrizione effettuata con riserva dal Conservatore dei registri immobiliari dell'atto istitutivo di un *trust* auto-dichiarato.

Più specificatamente, si trattava di un *trust* auto-dichiarato estero<sup>1</sup> istituito con atto autenticato nella sottoscrizione innanzi ad un notaio di Lugano munito di apostille secondo la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, depositato in Italia presso un notaio italiano e presentato alla Conservatoria dei registri immobiliari, Ufficio territoriale di Catanzaro, per la trascrizione, che lo accettava eseguendo la trascrizione con riserva poiché come si legge "il titolo presenta fondati dubbi circa la sua trascrivibilità".

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro rilevava il difetto delle forme determinate dall'art. 2657 Codice civile, la cui

---

1. L'atto estero oggetto del provvedimento del Tribunale di Catanzaro, riguarda un asserito atto di *trust* auto-dichiarato, regolato dalla *Legge di Jersey*, rientrante in una categoria di atti, che cominciano a diffondersi anche in Italia, finalizzati alla creazione di un "ente" autonomo

all'interno dello Stato costituito da soggetti che si definiscono "persone fisiche in carne ed ossa" che intenderebbero sottrarsi agli obblighi che su di essi gravano in quanto cittadini, cfr. D. Muritano, "I *freemen on the land* in Italia e lo *one people's public trust*", in *Trusts e Attività Fiduciarie*, 2023, 74.

violazione sarebbe passibile di determinare incertezze nella circolazione e commerciabilità di beni immobili, trattandosi di atto estero confluito in un verbale di deposito, il quale redatto all'estero necessiterebbe di legalizzazione ai sensi dell'art. 68 del regolamento notarile RD 1326/2014, con la quale si attesti la provenienza da pubblico ufficiale, considerata l'assenza, nel nostro ordinamento, di una compiuta disciplina.

Il Collegio accoglie il reclamo ritenendolo fondato.

### Il ragionamento del Collegio

Il Collegio accoglie il ricorso fondando il ragionamento su tre punti:

- › La natura del procedimento
- › L'ammissibilità del *trust* auto-dichiarato
- › L'apostille come strumento sostitutivo della legalizzazione

In ordine al primo punto il Tribunale evidenzia i caratteri del procedimento innanzi al giudice del reclamo avverso la trascrizione con riserva ex art. 2674-*bis* Codice civile e 113-bis disp. att. cod. civ., quale procedimento avente natura meramente amministrativa, *lato sensu* cautelare, a contraddittorio non pieno, diretto a far sì che l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare attraverso un controllo sull'operato del conservatore e si conclude con un provvedimento non suscettibile di passare in giudicato.

Il Collegio ritiene, infatti, che l'accertamento che debba operarsi sulla trascrizione con riserva – eseguita dal Conservatore su istanza del reclamante – debba limitarsi alla verifica, secondo legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare e, dunque, ad un controllo essenzialmente formale, essendo rimessa la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità ad un eventuale successivo giudizio contenzioso.

Sul *trust* auto-dichiarato il Collegio ritiene ammissibile l'istituto con il quale il disponente (di beni immobili o mobili) ed il *trustee* convergono nella stessa persona la cui titolarità sui beni viene "compressa" dal vincolo di realizzazione delle finalità del *trust*, senza che si abbia un effetto traslativo bensì di separazione patrimoniale ovvero di sottoposizione dei beni ad un vincolo di impiego secondo il programma del *trust*. Il Tribunale afferma di aderire all'orientamento maggioritario secondo cui la ratifica della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 da parte del nostro ordinamento con l'espressa previsione dell'istituto del *trust* abbia superato l'ostacolo della espressa previsione legislativa di cui all'art. 2740, comma 2, Codice civile.

Il Collegio poi affronta la questione della trascrivibilità dell'atto e a fronte dell'ammissibilità della trascrizione del *trust* interno avallata dall'orientamento prevalente dal medesimo citato, sul punto conclude che

non desta problemi l'origine del *trust* auto-dichiarato stipulato in altro Stato. Relativamente alla trascrizione nei 'Pubblici Registri' l'art. 2657 Codice civile prescrive che la medesima non possa eseguirsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e che le sentenze e gli atti eseguiti in un paese estero debbano essere legalizzati<sup>2</sup>.

L'art. 1, comma 1, lett. L), Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, definisce la legalizzazione come l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

Il Collegio correttamente rigetta quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate nella propria memoria difensiva secondo cui occorrerebbe, per la trascrizione, la legalizzazione dell'atto redatto all'estero, evidenziando come per gli Stati aderenti alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 l'apposizione sull'atto estero dell'apostille sostituisce la formalità della legalizzazione che rimane formalità necessaria solo per gli Stati non aderenti alla medesima Convenzione.

### Gli atti esteri: impostazione della questione

Il Conservatore dei registri immobiliari di Catanzaro a cui è stata richiesta la trascrizione dell'atto estero in questione depositato presso un notaio italiano, esprime gravi e fondati dubbi circa la trascrivibilità dell'atto al medesimo presentato e lo accetta con riserva senza potere entrare nello specifico dell'atto di *trust* estero.

Il Collegio, sottolineando la natura amministrativa del procedimento rinvia la questione della fondatezza dei diritti ad un eventuale e successivo giudizio avente natura contenziosa e accoglie il ricorso ordinando la cancellazione della riserva esprimendo dei giudizi che rimangono in superficie senza approfondimenti.

Sorge spontaneo il quesito su quale filtro e quale difesa possa avere il nostro ordinamento per evitare l'ingresso indiscriminato di qualsiasi atto estero formalmente ineccepibile in quanto recante i requisiti formali richiesti e a chi competa effettuare questo vaglio.

Affinché un atto di *trust* formato all'estero sia utilizzabile in Italia occorre che esso sia preventivamente depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano<sup>3</sup>, il quale redige un verbale, avente quali componenti

---

2. L'art. 2837 Codice civile analogamente per l'iscrizione prescrive che gli atti formati in paese estero debbano essere legalizzati.

3. V. l'art. 106, n. 4, della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

i soggetti che richiedono il deposito dell'atto, ed è chiamato a vagliarne la validità sotto il profilo della legalità formale e della corrispondenza al diritto anche se si tratti di diritto straniero<sup>4</sup>.

I requisiti minimi del controllo di legalità sono in sintesi:

1. la traduzione in lingua italiana;
2. la legalizzazione o l'apostille, salvo che si tratti di atto di *trust* estero proveniente da un Paese con il quale vigano diversi accordi internazionali ovvero di scrittura privata semplice non autenticata;
3. la conformità ai requisiti formali del Paese di provenienza;
4. la presenza dei requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per la circolazione in Italia del negozio.

La verifica è sia formale, sia sostanziale. In caso di esito negativo di tale controllo, il documento non potrà produrre i suoi effetti in Italia, salvo che si accerti che i vizi riscontrati possano essere sanati.

### Controllo di legalità formale

L'atto deve rispettare la forma del luogo in cui l'atto è formato, c.d. *lex auctoris*, in base alle norme di diritto internazionale privato applicabili.

Relativamente agli atti "pubblici" deve essere dato per presupposto che un documento proveniente dall'estero sia formato in conformità alla legge applicabile al suo autore, previste dalla legge che regola l'operato del funzionario o pubblico ufficiale che interviene (*auctor regit actum*). Sempre ai fini del controllo di legalità formale, può rilevare il fatto che il documento proveniente dall'estero sia dotato alternativamente della formula di legalizzazione o di apostille, perché esse certificano l'identità e la qualifica di chi ha autenticato il documento straniero e possono costituire un indice di legittimazione "titolata" del soggetto autenticante.

Questo non può escludere la necessità per il notaio italiano, quando esplica il controllo di legalità su un documento proveniente dall'estero da utilizzare in Italia, di effettuare tutte le possibili verifiche in merito alla legittimazione ad autenticare un documento da parte del soggetto straniero.

Inoltre, è necessario che gli istituti che costituiscono l'oggetto del documento siano disciplinati in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano.

Nel ricevere un atto notarile proveniente dall'estero, occorre porre attenzione alla differenza tra documenti redatti da *civil law notaries* e da

---

4. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha recentemente offerto un utile strumento in

materia con lo studio n. 7-2021\A, in e-library del CNN.

*common law notaries* e, tra questi ultimi, da quelli provenienti dai *public notaries*. Si è affermato che i *common law notaries* e i *civil law notaries* hanno in comune solo il nome e si ritiene pragmaticamente che i documenti portanti le sottoscrizioni autenticate da detti *public notaries* siano idonei a garantire solamente la riferibilità delle firme in capo ai sottoscrittori e la loro identità, poiché gli ordinamenti di *common law* sono privi di una normativa che attribuisca a questi documenti efficacia di prova privilegiata e forza esecutiva.

### Controllo di merito

Il notaio non può esimersi dall'effettuare un controllo di merito su due livelli:

1. corrispondenza\verifica della conformità dell'atto alla legge straniera applicabile sotto il profilo delle sue norme inderogabili;
2. corrispondenza\verifica della conformità dell'atto estero al rispetto di ciò che l'ordinamento italiano prevede sotto il profilo dell'ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria<sup>5</sup> richiamate anche dall'art. 15 della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 (relativa alla legge applicabile ai *trust* ed al loro riconoscimento).

Il notaio in sede di deposito di atti di *trust* esteri deve effettuare il vaglio preliminare ed ineludibile di conformità dell'atto estero ai requisiti minimi della Convenzione per impedire l'ingresso nel nostro ordinamento a negozi che del *trust* non hanno nulla se non il nome.

### Riconoscibilità dell'atto estero

Partendo dall'assunto che l'art. 9A della *Jersey Trusts Law* (legge regolatrice dell'atto in questione) permetta al disponente di riservarsi infiniti poteri di controllo sul *trust* e sul *trustee*, come dovrebbe comportarsi il notaio innanzi ad un atto di *trust* formato all'estero in cui al disponente sia consentito liberamente e *ad nutum* di revocare il *trustee*, nominarne il successore, fare lo stesso con il guardiano, cambiare integralmente l'atto istitutivo e perfino revocarlo, modificare i beneficiari ed auto-includersi tra essi, dettare regole di comportamento al *trustee* del tutto incoerenti con le finalità enunciate?

Al notaio soccorre l'ultimo comma dell'art. 2 della Convenzione de

---

5. Il notaio deve verificare, ove sia applicabile la legge straniera, la compatibilità dell'atto estero con l'ordine pubblico c.d. internazionale

(art. 16, L. n. 218/1995) e con le norme di applicazione necessaria (art. 17, L. n. 218/1995).

L'Aja 1° luglio 1985 (relativa alla legge applicabile ai *trust* ed al loro riconoscimento) che permette al disponente di riservarsi solo “talune prerogative” e non certamente “ogni potere”.

Anche la Corte di cassazione con la sentenza 9 maggio 2014, n. 10105<sup>6</sup> ha indicato la via corretta: questo tipo di atti non sono *trust* riconoscibili per l'ordinamento giuridico italiano. La Cassazione chiarisce che in tal modo si dà attuazione al disposto di cui all'art. 15 della Convenzione che fa salve le norme imperative o di applicazione necessaria degli Stati di riferimento, rispetto agli effetti prodotti da un *trust*.

Prendendo spunto da una recente sentenza del Tribunale di Trieste<sup>7</sup> il notaio deve negare l'ingresso ad atti di *trust* esteri non riconoscibili rapportando all'art. 2 della Convenzione la *rule* inglese delle 3 certezze e prevenire l'ingresso di *trust* che successivamente sottoposti al vaglio del giudice sarebbero sanzionati per carenza della *certainty of intention*.

Non diversamente da ciò che andrebbe richiesto al notaio che riceve o autentica un atto di *trust* interno, il ricorso alla legge straniera presuppone che il notaio conduca una attenta analisi della fattispecie e formuli un giudizio di meritevolezza particolarmente pregnante. Si tratta di verificare che tramite la scelta della legge straniera non vengano travalicati i limiti imposti dal nostro ordinamento all'autonomia privata nel quadro dell'applicazione della Convenzione de L'Aja.

Il notaio che accetta l'incarico assume, a parere della scrivente anche se la posizione è controversa, la responsabilità della conoscenza della legge straniera e delle regole di origine giurisprudenziale destinate a governare la validità dell'atto di *trust*.

Il notaio è il foro privilegiato di produzione di strumenti giuridici dotati di certezza. Sarebbe pertanto erroneo assumere un ruolo di totale distacco, limitandosi, in sede di deposito di atto di *trust* estero, a svolgere il compito di mero certificatore.

*Pubblicato online il 16 ottobre 2023*

---

L'autore  
di questo articolo

---

GIUSEPPA MARIA  
PULVIRENTI

Notaio in Parma. Ha curato l'istituzione di numerosi *trust* interni e il riconoscimento di *trust* esteri affrontando temi connessi al loro impatto con il nostro ordinamento civilistico e fiscale.

---

6. In *Il Caso.it* con nota di A. Tonelli, «Certezze ed incertezze del diritto: Nota a Cass. n. 10105 del 9 maggio 2014 e Trib. Belluno 16 gennaio 2014».

7. Trib. Trieste, 29 ottobre 2019, consultabile anche su [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it) ed in *Il Caso.it*, 2019.